

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4105 del 03/09/2020
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: COLLA S.P.A. ATTIVITÀ: TRASFORMAZIONE LATTIERO - CASEARIA SVOLTA IN COMUNE DI CADEO, VIA G. DI VITTORIO N. 1/3
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4242 del 03/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tre SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

DITTA: COLLA S.P.A.

ATTIVITÀ: TRASFORMAZIONE LATTIERO - CASEARIA SVOLTA IN COMUNE DI CADEO, VIA G. DI VITTORIO N. 1/3

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 104 del 11/01/2017 con la quale è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta COLLA S.P.A. (C. FISC. 00348560335) (provvedimento conclusivo dello Sportello Unico del Comune di Cadeo prot. n. 726 del 19.1.2017), per l'attività di "trasformazione lattiero - casearia" svolta nello stabilimento ubicato in comune di Cadeo, Via G. di Vittorio n° 1/3, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale consortile Mulino di Cadeo";

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 6 del D. P.R. n° 59/2013, dalla ditta COLLA S.P.A. (C.F. 00348560335), trasmessa dallo Sportello Unico dell'Unione dei Comuni della Via Emilia Piacentina in data 3/6/2020 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 79511, per l'ottenimento di modifica sostanziale dell'AUA rilasciata con D.D. n. 104 del 11/01/2017, per l'attività di "trasformazione lattiero - casearia" svolta nello stabilimento ubicato in comune di Cadeo, Via G. di Vittorio n° 1/3;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 83742 del 11/6/2020;
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP e acquisita agli atti prot. n. 110845 e n. 110848 del 31/7/2020;

Atteso che i titoli ambientali oggetto dell'istanza di AUA sono i seguenti:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, rispetto alla quale viene dichiarato che si tratta di proseguimento senza modifiche;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico (**S1**) scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, derivanti dalla modifica sostanziale dello stabilimento;

Preso atto che, in relazione all'istanza di AUA:

- le modifiche consistono nel miglioramento dell'efficienza del processo biologico dell'impianto di depurazione esistente che dovrebbe portare ad una minore produzione di fango di supero e ad un fango estremamente digerito e inodore rispetto a quelli attualmente prodotti;
- il potenziamento del sistema di depurazione avverrà mediante:
 - la realizzazione di una nuova vasca di ossidazione biologica avente una capacità di mc 1600, nella quale avverranno l'ossigenazione e la decantazione;
 - l'utilizzo di una delle due vasche esistenti (in origine adibita al processo di ossidazione) come vasca di bilanciamento per accumulare ed omogeneizzare gli scarichi al fine di evitare punte di portata e di carico inquinante alle fasi di ossidazione biologica;
- il quantitativo di latte lavorato resterà invariato rispetto a quello degli anni precedenti e cioè pari a 1600 q/gg e 584000 q/anno;
- le acque reflue industriali provenienti dall'attività di lavorazione del latte sono depurate mediante un impianto biologico a fanghi attivi, avente potenzialità di progetto di 540 Kg BOD5/giorno (pari a circa 9000 A.E. secondo la definizione di cui all'art. 74, comma 1, lettera a), del D. Lgs. N°152/2006);
- è presente un impianto ad osmosi inversa per la concentrazione del siero che dà origine ad un "concentrato" (ricco di sali), destinato ad aziende specializzate nell'estrazione di proteine e lattosio, e ad un "permeato" (acque residue provenienti dalla concentrazione del siero);
- il quantitativo di permeato scaricato direttamente sarà pari a 110 m3 /g e qualora dovessero insorgere delle anomalie il flusso verrà deviato al sistema di depurazione che è stato dimensionato per riuscire a riceverne fino a 140 m3 /g;
- il quantitativo massimo di acque scaricate dal depuratore è pari a 160 m3 /g;
- al depuratore, oltre alle acque legate al processo di produzione grana, vengono convogliate, previo passaggio in fossa settica di tipo Imhoff, anche le acque domestiche provenienti dai bagni a servizio dell'attività;
- per il controllo dei reflui sono presenti due rubinetti e due pozzetti di prelievo fiscale, come riportato nella TAVOLA "SCHEMA FOGNATURE", aggiornata al luglio 2020 ed allegata alla documentazione integrativa pervenuta in data 31/07/2020:
 - il primo rubinetto è posizionato sul tubo di scarico del permeato che convoglia al pozzetto di controllo indicato con il numero 50 e la dicitura "POZZETTO DI CAMPIONAMENTO FISCALE E MISURATORE DI PORTATA";
 - il secondo rubinetto è posizionato sul tubo di scarico del refluo in uscita dal depuratore che convoglia al pozzetto di controllo indicato con il numero 55 e la lettera "A" e la dicitura "POZZETTO DI CAMPIONAMENTO FISCALE E MISURATORE DI PORTATA";
- lo scarico finale (S1), costituito dall'unione delle acque reflue industriali in uscita dall'impianto di depurazione (scaricate nella fascia oraria 8.00 – 11.00) e del permeato (scaricato nella fascia oraria 8.00 – 18.30), recapita nel corpo idrico superficiale "canale consortile Mulino di Cadeo" (canale di bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;

Atteso che il SUAP, in relazione all'istanza di che trattasi, non ha rilevato la necessità di acquisire ulteriori titoli oltre all'AUA e che, pertanto, ricorrono le condizioni di cui al comma 7 dell'art.4 del DPR 59/2013 per l'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 della L.241/90 da parte dell'autorità competente;

Considerato che, con nota prot. n. 85630 del 15.6.2020, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/902 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Rilevato che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 121481 del 24.8.2020 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni relativamente alla matrice scarichi;
- nota prot. n. 74000 del 26.6.2020 (prot. Arpae n. 91961 del 26.6.2020) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole;
- nota prot. n. 9630 del 21.8.2020 (prot. Arpae n. 120923 del 24.8.2020) - Consorzio di Bonifica di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni relativamente allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DISPONE

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta COLLA S.P.A. (C.F. 00348560335), con sede legale in Cadeo (PC), Strada S. Anna n. 10, per l'attività di "trasformazione lattiero - casearia" svolta nello stabilimento ubicato in comune di Cadeo, Via G. di Vittorio n° 1/3, comprendente i seguenti titoli abilitativi:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione agli scarichi* di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

per lo scarico (**S1**) di acque reflue industriali avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale consortile Mulino di Cadeo";

2. **di stabilire**, per quanto attiene alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E2 GENERATORE DI VAPORE – potenza 2441 Kw

Portata Massima	3500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espresso come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espresso come SO ₂)	35	mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3 %

EMISSIONE N. E3 GENERATORE DI VAPORE – potenza 2300 Kw

Portata Massima	3500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno

Altezza minima	7	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espresso come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espresso come SO ₂)	35	mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3 %

EMISSIONE N. E5 TORRE EVAPORATIVA

Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	4	m

EMISSIONE N. E6 TORRE EVAPORATIVA

Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	6	m

EMISSIONE N. E7 saldatura

Portata massima	1700	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	1	h/g
Durata massima annua	120	gg/a
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO _x)	5	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espressi come CO ₂)	10	mg/Nm ³

- a) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E2 ed E3 il gestore può non effettuare autocontrolli a tali emissioni essendo utilizzato, come combustibile, gas metano;
 - b) devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di prevenire o limitare l'insorgersi e il diffondersi di emissioni diffuse;
 - c) i camini di emissione E2, E3 ed E7 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo U.N.I.10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81.08 e smi;
 - d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI 10169 per la determinazione delle **portate**, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - metodo UNICHIM M.U. 15058 per la determinazione del **monossido di carbonio**; in alternativa può essere fatto ricorso all'analizzatore con celle elettrochimiche;
 - e) per la misura del materiale particellare la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti oppure il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m³;
 - f) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per l'emissione E7, il gestore può non effettuare autocontrolli a detta emissione stante l'esiguità delle operazioni di saldatura;
 - g) non deve essere superato un consumo dei fili/elettrodi di saldatura massimo mensile pari a 40 kg/mese, per un consumo massimo annuo pari a 90 kg/anno; i consumi mensili di dette materie prime, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura di Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli organi competenti al controllo;
3. **di impartire**, per lo scarico S1 di acque reflue industriali, avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale consortile Mulino di Cadeo" (canale di bonifica promiscuo), le seguenti prescrizioni:

- a) i reflui in uscita dai due rubinetti (come indicati in premessa) devono rispettare in ogni momento i limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 alla parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
- b) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
- c) poiché la quota idrica del canale consortile potrà raggiungere il piano campagna, il manufatto di immissione nel canale consortile con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovrà essere eventualmente adattato in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni e la stagione irrigua;
- d) tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di depurazione dovranno essere mantenuti sgombri e facilmente ispezionabili; in particolare, il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere sempre accessibile ed attrezzato per consentire un corretto campionamento per caduta delle acque reflue;
- e) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di depurazione e delle reti di fognatura, prevedendo controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, per una corretta efficienza depurativa, dovranno essere periodicamente asportati i fanghi dal sistema di depurazione e dalle fosse settiche di tipo Imhoff e smaltiti tramite ditta autorizzata;
- f) sull'acqua in uscita dal depuratore dovranno essere effettuati con cadenza quadrimestrale autocontrolli analitici con la ricerca dei seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali, B.O.D.5, Cloruri, Fosforo Totale e Grassi e Olii Animali e Vegetali;
- g) venga tenuto un apposito registro (da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione) con fogli numerati progressivamente, a disposizione degli organi di controllo, su cui verranno annotati:
 - le operazioni relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria al sistema di depurazione e alle condotte fognarie;
 - i risultati degli autocontrolli;
 - con cadenza settimanale, il quantitativo di acqua in uscita dall'impianto di depurazione;
 - eventuali imprevisti tecnici, malfunzionamenti, disservizi, cessazione del funzionamento dell'impianto di depurazione e anomalie del permeato;
- h) in caso di cessazione dell'attività, il registro di cui al punto precedente dovrà essere consegnato all'ARPAE;
- i) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dell'impianto di depurazione o del sistema di osmosi che produce il permeato o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE, all'Azienda USL e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- j) dovranno essere anticipatamente comunicate, in modo scritto (fax, mail o altra modalità che consenta l'acquisizione di una ricevuta) all'ARPAE, eventuali variazioni della fascia oraria di scarico;
- k) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica all'impianto di depurazione o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

4. di fare salvo che:

- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento devono essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
- in considerazione della presenza di torri evaporative, il gestore dovrà ottemperare a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1115/2008 "Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi";

5. **di trasmettere** il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

6. di dare atto che:

- la ditta è a conoscenza di ulteriori prescrizioni impartite dal Consorzio di Bonifica giusta nota prot. n. 9630 del 21.8.2020 acquisita agli atti ARPAE con prot. n. 120923 del 24/08/2020 (trasmessa anche alla ditta), le quali non incidono strettamente sull'autorizzazione di cui al presente atto;
- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni della Via Emilia Piacentina, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il provvedimento conclusivo, rilasciato dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni della Via Emilia Piacentina sulla base del presente atto, sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni della Via Emilia Piacentina;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.